

LE MODIFICHE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Costituzione della Repubblica italiana, all'interno della gerarchia delle fonti del diritto oggettivo, occupa il primo posto e, quindi, non può essere modificata da norme giuridiche di grado inferiore (Costituzione **rigida**). La rigidità della Costituzione si manifesta attraverso:

- l'**impossibilità di modificare i principi fondativi** della nostra Repubblica;
- la necessità di emanare **leggi costituzionali** (che modificano o inseriscono nuovi articoli all'interno del testo costituzionale) qualora si voglia modificare il testo della Costituzione.

Le leggi costituzionali, all'interno della gerarchia delle fonti del diritto oggettivo, occupano la stessa posizione della Costituzione. La competenza di emanare tali leggi spetta al Parlamento il quale, proprio in virtù della rigidità della Costituzione, deve adottare una procedura più complessa rispetto a quella prevista per l'emanazione delle leggi ordinarie.

LE LEGGI COSTITUZIONALI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - L'ARTICOLO 138

L'art 138¹ della Costituzione, in materia di revisione costituzionale e di formazione di leggi costituzionali prevede la cd. "**procedura aggravata**", diversa e più complessa dal procedimento di formazione della legge ordinaria (artt. 70 e segg. Cost.²). Tale procedura stabilisce particolari cautele proprio, in quanto deve procedere a modificare la Costituzione, ovvero il pilastro fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato. Si prevedono infatti:

- **Due votazioni** (due per il Senato e due per la Camera in maniera incrociata).
- **Per la 1^a votazione** la legge costituzionale o di revisione costituzionale può essere approvata anche a **maggioranza semplice**.
- **Per la 2^a votazione** è richiesta la **maggioranza assoluta**
- La legge può essere sottoposta a **referendum popolare** (cd. referendum confermativo o costituzionale) se lo richiedano, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, 1/5 dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge costituzionale sottoposta a referendum sarà promulgata solo se approvata dalla maggioranza dei voti validi (non è previsto un quorum di validità, come nel referendum abrogativo³).
- Se la legge, nella seconda votazione, è stata approvata da ciascuna delle Camere a **maggioranza qualificata di 2/3** dei suoi componenti, **non si effettua il referendum**.

¹ COSTITUZIONE – PARTE II - TITOLO VI - SEZIONE II - REVISIONE DELLA COSTITUZIONE. LEGGI COSTITUZIONALI.

Art. 138 - Cost. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

² COSTITUZIONE - PARTE II - TITOLO I - SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 70 - Cost. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71 - Cost. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge Costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72 - Cost. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73 - Cost. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74 - Cost. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

³ **Art. 75 - Cost.** È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

Il primo limite alla revisione costituzionale si trova nell'**art. 139**, che esclude la revisione costituzionale sulla "**forma repubblicana**" dello Stato. Tale limite, secondo la dottrina, deriverebbe dal risultato del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che decretò il passaggio dalla monarchia alla Repubblica.

Oltre al limite imposto dall'art. 139, esistono altri limiti alla revisione della Costituzione:

- **espresi** (diritti "inviolabili" dell'uomo ex art. 2 Cost. - principio d'indivisibilità della Repubblica ex art. 5 Cost.)
- **impliciti**.

I diritti inviolabili

La dottrina ritiene che i diritti inviolabili dell'uomo, menzionati esplicitamente dalla Costituzione, non siano modificabili nemmeno attraverso il procedimento di revisione costituzionale. In particolare gli articoli immodificabili (almeno in senso peggiorativo) sarebbero l'art. 2 e gli articoli 13-16 concernenti, le libertà che la Costituzione stessa definisce nel testo "inviolabili".

Il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica

L'art. 5 Cost., stabilendo il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, pone un ostacolo insormontabile ad ipotesi di secessione, anche se fossero decise con leggi costituzionali, che, quindi, non potrebbero essere promulgate da Presidente della Repubblica.

I principi supremi

Tra i limiti impliciti si fanno in genere rientrare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, parzialmente coincidenti con i valori consacrati nei primi 12 articoli della Costituzione (compresi nella rubrica "Principi fondamentali").

Il limite dei "principi supremi" è stato ripetutamente richiamato dalla Corte Costituzionale (cfr. le sentenze n. 18 del 1982, 70 del 1984 e 1146 del 1988).